
REGIO DECRETO 30 gennaio 1941, n. 12

Ordinamento giudiziario. (041U0012)

CAPO V.

Della corte suprema di cassazione.

Art. 65.

Attribuzioni della corte suprema di cassazione.

La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unita', del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.

La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio del Regno, dell'Impero e su ogni altro territorio soggetto alla sovranita' dello Stato.

Art. 66.

Composizione della corte suprema di cassazione.

La corte suprema di cassazione e' costituita in sezioni, e composta da un primo presidente, da presidenti di sezione e da consiglieri.

Il primo presidente presiede le udienze a sezioni unite e le adunanze solenni e puo' presiedere le udienze delle singole sezioni.

La composizione annuale delle sezioni e' stabilita al principio dell'anno giudiziario. A ciascuna delle sezioni civili e penali e' preposto un presidente di sezione, e possono essere assegnati altri presidenti di sezione.

Art. 67.

Costituzione del collegio giudicante.

La corte suprema di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di sette votanti. Giudica a sezioni unite col numero invariabile di quindici votanti.

Il collegio a sezioni unite in materia civile e' composto da magistrati appartenenti alle sezioni civili; in materia penale e' composto da magistrati appartenenti alle sezioni penali.

Art. 68.

Ufficio del massimario e del ruolo.

Presso la corte suprema di cassazione e' costituito un ufficio del

massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della corte medesima designato dal primo presidente.

All'ufficio sono addetti, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 135, nove magistrati, di grado non superiore a consigliere di corte d'appello o parificato, cinque dei quali possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura, entro i limiti numerici stabiliti nell'articolo 210 del presente ordinamento.

Le attribuzioni dell'ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal primo presidente della corte suprema di cassazione, sentito il procuratore generale del Re Imperatore.
